

# Domande frequenti

## Liquidazione dei Sinistri in caso di decesso

Il presente documento elenca le domande più frequenti in caso di sinistro – organizzate per argomento – e fornisce le informazioni utili a gestire situazioni comuni che potrebbero verificarsi.

### I BENEFICIARI

**1 - Cosa accade se uno dei Beneficiari della polizza, in qualità di erede legittimo dell'Assicurato, rinuncia all'eredità?**

La rinuncia all'eredità da parte degli eredi legittimi non determina la rinuncia al beneficio risultante dall'assicurazione: la Compagnia è comunque tenuta a corrispondere al Beneficiario la propria quota di capitale.

**2 - Cosa accade nel caso in cui uno dei Beneficiari designato in polizza deceda prima dell'Assicurato?**

In caso di premorienza del Beneficiario la prestazione deve essere eseguita a favore dei suoi eredi per subentro/rappresentazione. La ripartizione della quota di spettanza al Beneficiario deceduto avverrà tra i suoi eredi in parti uguali, i quali dovranno produrre il certificato di decesso del Beneficiario e la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio che li indica come eredi legittimi.

**3 - Cosa accade nel caso in cui uno dei Beneficiari deceda dopo l'Assicurato ma prima di aver ricevuto la liquidazione della prestazione?**

Qualora il Beneficiario, cui spetta tutto o parte del beneficio, deceda dopo l'Assicurato, ma prima che la somma a lui spettante sia stata versata dalla Compagnia, la quota parte viene corrisposta agli eredi del Beneficiario deceduto, come di seguito indicato:

- a) nel caso in cui sia stato delegato un esecutore testamentario o Notaio a ricevere le somme e a distribuirle, la Compagnia dovrà corrispondere l'importo dovuto all'esecutore/Notaio, il quale gestirà la corretta ripartizione tra gli eredi del Beneficiario deceduto;
- b) in mancanza di tale delega, valgono le comuni leggi successorie: la Compagnia corrisponderà il capitale direttamente agli eredi del Beneficiario, secondo le quote spettanti, previa dimostrazione da parte di ciascuno degli eredi del Beneficiario della propria qualità di erede, della quota ad essi spettante e dell'accettazione dell'eredità.

Vista la complessità del caso, si invitano gli eredi del Beneficiario deceduto a contattare la Compagnia per conoscere quale documentazione presentare per ottenere il pagamento della prestazione.

**4 - I Beneficiari possono essere nominati e successivamente revocati?**

Certamente. Il Contraente (o l'Assicurato, se il diritto di designazione dei beneficiari è attribuito a lui) può revocare i beneficiari in qualsiasi momento, e fino al verificarsi dell'evento assicurato.

## IL PAGAMENTO

**1 - Come viene ripartito il capitale nel caso vi fossero più Beneficiari?**

La Compagnia ripartisce il capitale in parti uguali tra i Beneficiari, salvo diversa indicazione dell'Assicurato. Quando l'Assicurato non indica una esplicita quota di ripartizione, oppure quando i Beneficiari sono identificati con un generico riferimento a "gli eredi legittimi", essi riceveranno il pagamento in parti uguali, e non secondo le quote di legittima.

**2 - Sono il Beneficiario di una polizza vita e risiedo all'estero, posso ricevere il pagamento sul mio conto corrente all'estero?**

SI. Se il Beneficiario risiede all'estero, oltre all'IBAN del conto corrente internazionale, dovrà fornire il codice BIC o SWIFT e la descrizione della banca, completa di indirizzo. In ogni caso dovrà essere prodotta la Dichiarazione anticiclaggio della banca per l'identificazione del Beneficiario.

**3 - Sono il Beneficiario di una polizza vita e risiedo in Italia, posso ricevere il pagamento sul mio conto corrente all'estero?**

Purtroppo non è possibile, la Compagnia potrà pagare il Beneficiario esclusivamente su un conto corrente aperto nello Stato ove lo stesso è residente.

**4 - Siamo più Beneficiari, possiamo richiedere di essere pagati tutti su un unico conto corrente?**

È possibile solo se siete tutti cointestatari di tale conto corrente. La Compagnia può effettuare il pagamento solo su conti correnti intestati (o cointestati) al Beneficiario. La Compagnia effettuerà un bonifico separato per ciascun Beneficiario per la quota ad esso spettante. In caso contrario ciascun Beneficiario dovrà fornire le coordinate bancarie del proprio conto.

**5 - Sono il Beneficiario di una polizza vita e non possiedo un conto corrente, come posso ricevere la prestazione?**

La Compagnia può corrispondere la prestazione esclusivamente tramite bonifico su un conto bancario o postale. È possibile effettuare il bonifico anche su una carta ricaricabile (esempio la carta Poste Pay Evolution) purché munita di IBAN. In ogni caso dovrà essere prodotta la Dichiarazione anticiclaggio per l'identificazione del Beneficiario. Attenzione: non è invece possibile per un Ente Privato effettuare bonifici su Libretti Postali.

**6 - Sono il Beneficiario di una polizza vita. Entro quanto tempo devo richiedere il pagamento del sinistro alla Compagnia per non perdere il mio diritto?**

L'art. 2952 del Codice Civile prevede che la richiesta debba essere presentata entro 10 (dieci) anni dalla data del decesso, indipendentemente dal momento in cui il beneficiario ne sia venuto a conoscenza. Se entro tale termine, i Beneficiari o gli aventi diritto non ne hanno fatto richiesta, la Compagnia ha l'obbligo di versare l'importo a un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale versamento è irreversibile: una volta devolute le somme, gli aventi diritto non possono richiederne la restituzione al Ministero.

## I DOCUMENTI

- 1 - Solo oggi ho scoperto di essere il Beneficiario di una polizza vita, possiedo un certificato di morte dell'Assicurato che ha più di un anno, è ancora valido?** Certamente. Il certificato di morte è un documento che non ha scadenza.
- 2 - Non riesco a recarmi in Comune per recuperare il certificato di morte, posso produrre una autocertificazione?** Purtroppo non è possibile, la Compagnia non può accettare una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.
- 3 - Non sono sicuro se esista o meno un testamento, come posso verificarlo?** La verifica può essere fatta direttamente da un Notaio o, in alternativa, consultando il Registro generale dei Testamenti presso il Ministero della Giustizia, anche on-line: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- 4 - Abbiamo trovato un testamento scritto a mano dall'Assicurato deceduto. Possiamo presentare questo documento?** Purtroppo non è sufficiente. Il testamento dovrà prima essere registrato/pubblicato presso un Notaio. In caso di decesso, i Beneficiari dovranno consegnare alla Compagnia il relativo verbale di registrazione/pubblicazione.